



Via Roio, 10/12.67100 L'Aquila  
Tel. 0862/401903 - 414504  
Fax 0862/414539 - (24 ore)  
ente@gransassolagapark.it  
C.F. 93019650667 P.IVA 01439320662

ENTE PARCO NAZIONALE del GRAN SASSO e MONTI della LAGA

P.zza Conte di Pagliara 64045  
Isola del Gran Sasso, Teramo  
Tel. 0861/975080  
Fax 0861/975081

**Accordo di programma per i principi di gestione della "Valle del Chiarino"  
in Comune de L'Aquila, nella "zona 1"  
del Parco Nazionale del  
Gran Sasso e Monti della Laga**

L'anno 2000 il giorno 24 del mese di maggio in L'Aquila sono presenti i signori:

- A) Giuseppe ROSSI, nato a Civitella Alfedena il 14. 04. 1947, nella sua qualità di Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
- B) Giovanni POTENA, nato a Vico del Gargano il 15.11.1947, nella sua qualità di Amministratore della Foresta Demaniale del Chiarino;
- C) Domenico BARATTELLI, nato a Arischia, il 22.09.1948, nella sua qualità di Presidente dell'Amministrazione Separata dei Beni Naturali di Arischia;

i quali, premesso che:

- 1) Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Gestione ex A.S.F.D., è proprietario di ettari 610 ca., compresi nella Valle del Chiarino, in Comune de L'Aquila, e costituiti in Foresta Demaniale denominata "Chiarino",
- 2) L'Amm.ne Separata dei Beni Naturali di Arischia è proprietaria di 1.769 ettari, ubicati anch'essi nella Valle citata;
- 3) L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha classificato tali proprietà tra la "zona 1" del Parco stesso, e perciò sottoposti a regime di speciale protezione;

Ritenuto che:

- A) La Valle è rappresentativa di complesse e molteplici suscettività in relazione alla posizione nel Parco ed alle sue caratteristiche geomorfologiche ed ambientali, in relazione alla presenza di testimonianze di notevole importanza architettonica e storica;
- B) La Valle possa costituire un modello di sviluppo di riferimento significativo per le attività del Parco Nazionale, e sia da perseguire la finalità di assicurare una complessiva tipologia di gestione della Valle stessa in collimazione con la sua ubicazione in "zona 1" del Parco Nazionale, con interventi e attività che siano a ciò compatibili, e di sviluppare nella valle attività antropiche regolate, corrette da un punto di vista naturalistico e suscettibili di procurare redditi e sviluppo alle popolazioni locali e alle amministrazioni proprietarie,

**DEFINISCONO**

Il presente Accordo di Programma di gestione, vincolando ad esso ogni e qualunque intervento delle Amministrazioni rappresentate, fermi restando altri vincoli di legge o normative in vigore.

**Articolo 1 – Boschi**

I boschi presenti nella Valle verranno trattati in modo da favorire il ripristino delle condizioni di naturalità, considerando che essi oggi sono costituiti da complessi coetanei, uniformi e continui per la maggior parte della valle, e da complessi pesantemente utilizzati nella minor parte.

Gli interventi di utilizzazione, quindi, saranno condotti tendendo a boschi quanto più possibile ricchi di specie (e quindi non si taglieranno le c.d. specie secondarie quali aceri, sorbi, ciliegi, frassini, etc.), e si tenderà a diversificare la struttura

favorendo la presenza delle varie classi di età e di altezza: di conseguenza, si lasceranno in bosco le piante – di qualunque specie – di grandi dimensioni diametrali e, nel caso di zone caratterizzate da popolamenti densi, coetanei e giovanissimi, si tenderà a realizzare micro-radure.

L'Amministrazione Forestale si rende disponibile a fornire consulenze gratuite in loco, se richieste, per dettagliare le tipologie di intervento zona per zona, nell'ottica dei tagli naturalistici fin qui descritti.

Non si potranno realizzare nuove piste per penetrazioni meccaniche nei boschi; e per quelle esistenti – se occorrerà usarle – ci si limiterà a manutenzioni leggere, ponendo poi in essere alla fine della lavorazione sistemi di chiusura al pubblico transito motorizzato.

L'Ente Parco, per eventuali progetti ed esigenze legate alla salvaguardia e ripristino delle cenosi forestali e comunità animali originarie, previo accordo con le altre Amministrazioni, può affittare, indennizzare o prendere in gestione i boschi di cui sopra.

### Articolo 2 – Pascoli

L'utilizzo dei pascoli continuerà secondo le attuali procedure, cioè in godimento ai locali per le proprietà dell'Amministrazione dei Beni dei Naturali di Arischia (secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Amministrazione dei Beni Naturali di Arischia) ed in concessione, ai naturali di Arischia, per i pascoli di proprietà della Gestione ex A.S.F.D. L'Ente Parco, per eventuali progetti ed esigenze legate alla salvaguardia e ripristino delle cenosi pascolive e comunità animali originarie, previo accordo con le altre Amministrazioni, può affittare, indennizzare o prendere in gestione i pascoli di cui sopra.

Le Amministrazioni proprietarie si impegnano al più rigoroso rispetto, e controllo del rispetto, della normativa in materia di sanità delle greggi e delle mandrie che verranno immesse al pascolo nella Valle del Chiarino.

Altresì, le Amministrazioni opereranno affinché gli allevatori usino cani di sola razza "pastore abruzzese" con esclusione di altre razze, in considerazione del fatto che il pastore abruzzese non disturba la fauna selvatica, limitandosi a far da guardiania al gregge.

Le Amministrazioni tenderanno alla progressiva eliminazione delle recinzioni in filo spinato, sostituendole con staccionate in legno o altre modalità non pericolose per la fauna selvatica.


### Articolo 3 – Flussi turistici

I consistenti flussi turistici, già presenti nella valle, dovranno essere regolati e governati nel rispetto e nel potenziamento della naturalità della valle e per procurare reddito alle popolazioni locali di Arischia.

Di conseguenza: si potrà organizzare e realizzare un'area da pic-nic (tavoli, punti fuoco, parcheggi) in località Mulino Cappelli ed in località Madonnina della Vaccarella. Si potrà, se del caso, sistemare con interventi leggeri l'area della presa (galleria).

● Nelle prime fasi di realizzazione di questa iniziativa, si consentirà al pubblico di accedere in autovettura sino al Mulino Cappelli in numero limitato alla capienza dei posti pic-nic che si realizzeranno.

La valle dovrà essere chiusa al pubblico transito motorizzato mediante sbarra da porre nei pressi della Diga di Provvidenza, e prosecuzione della visita verso l'alto



mediante escursione a piedi (libera), bici da montagna, cavalli o trasporto motorizzato gestito e curato con minibus dal soggetto titolare della gestione.

Potranno attivarsi, in loc. Mulino Cappelli o anche nei pressi dell'accesso controllato, punti di ristoro leggeri con vendita dei prodotti della montagna (frutti di bosco, funghi, prodotti caseari, etc.) gestiti dal soggetto titolare della gestione.

Le Amministrazioni si vincolano a elaborare e attivare un regolamento, per la raccolta dei funghi, e dei prodotti del sottobosco in genere, che produca possibilità di ricavo economico per i locali e soggetto titolare della gestione, con normative rigide con riferimento alla quantità giornaliera asportabile dai visitatori e alle relative specie prelevabili.

La rete dei sentieri di escursione verrà strutturata in modo da consentire l'uso da parte del pubblico in maniera controllata e non diffusa.

Le Amministrazioni programmeranno le vie escursionistiche che intenderanno valorizzare mediante manutenzione e segnaletica, e quelle per le quali è bene attuare un progressivo abbandono in accordo con le indicazioni del Piano del Parco.

La gestione del tutto verrà affidata in concessione da parte dell'Amministrazione dei Beni Naturali di Arischia d'intesa con l'Ente Parco e l'ex ASFD ad organizzazione locale in possesso dei requisiti di legge, che avrà l'onere e il vantaggio della gestione complessiva dei flussi turistici.

#### Articolo 4 Fabbricati

Non si realizzeranno altri fabbricati nella valle oltre quelli esistenti, per i quali si potrà procedere a manutenzione e/o restauro, fissando per essi, in linea generale la seguente finalizzazione:


- a) Mulino Cappelli: restauro conservativo della torre medievale e restauro archeologico del mulino, base logistica per la gestione dei flussi turistici, punto vendita prodotti del bosco, scuderia, eventuale foresteria per turismo giovanile qualificato;
- b) Casale Cappelli: posto di custodia degli Agenti Forestali della gestione ex ASFD di Castel di Sangro e del CTA/CFS Sorveglianza Parco, foresteria per ricercatori e personale delle Amministrazioni, base logistica e di lavoro - magazzini, etc. - per le operazioni e i progetti di riqualificazione ambientale;
- c) Rifugio della Vaccareccia: per ospitalità ad escursionisti;
- d) Stazzo Vaccareccia (ruderi): restaurabile in funzione del suo rilievo storico e per uso limitato al ricovero di equini bradi o di servizio;
- e) Rifugio Solagne: possibile parziale ricostruzione ad uso esclusivo di attività agro-silvo-pastorale e di sorveglianza.

Le Amministrazioni si impegnano a svolgere le eventuali operazioni di manutenzioni e di restauro degli edifici nel più rigoroso rispetto delle tipologie locali, con esclusione di uso di materiali e tecniche di derivazione industriale, e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Si vincolano, altresì, a governare l'uso dei fabbricati da parte dei visitatori mediante il più rigoroso controllo dei comportamenti degli stessi.

Altresì, in proiezione, i fabbricati dovranno essere posti a norma per ciò che concerne gli smaltimenti dei rifiuti (fosse settiche, o altro come consentito dalla norma).

Sarà consentita la ristrutturazione di fontanili per le esigenze zootecniche.



### Articolo 5 – Campeggi

Si esclude la possibilità di realizzare nella valle campeggi classici, intensivi: come anche si vieta il campeggio libero, selvaggio e non controllato.

Si programma di poter realizzare:

- ⇒ Un'area di campeggio natura per turismo giovanile e qualificato in località San Martino, nei pressi del Mulino Cappelli, e uno in località Madonnina della Vaccareccia (Pratone), secondo il regolamento del Parco;
- ⇒ Oltre tali zone, le Amministrazioni non realizzeranno né consentiranno altre forme di campeggio.

Anche le aree dette di campeggio potranno, esser affidate in gestione come stabilito all'art. 3.

### Articolo 6 – Gestione faunistica

Si cercherà di realizzare un'area faunistica per la reintroduzione del cervo e del capriolo in località Casale Cappelli, e di compiere studi specialistici per le reintroduzioni di eventuali altre specie di pregio e, soprattutto, di interesse per l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, nell'ottica della gestione generale di tutto il Parco stesso.

Le Amministrazioni si impegnano ad operare in modo da favorire al massimo il tranquillo insediarsi nella valle delle specie reintrodotte: ove fosse utile e necessario, un recinto didattico e dimostrativo potrà essere realizzato nei pressi del "Mulino Cappelli", area deputata a smaltire la maggior parte del flusso turistico e di visite didattiche.

### Articolo 7 – Usi Civici

Le Amministrazioni stipulanti prendono atto dei principi enunciati nello Statuto dell'Amministrazione Separata dei Beni Naturali di Arischia, pubblicata sul B.U.R.A. n. 55 Straordinario del 12.12.1995, salvo quanto prescrivono le attuali norme.

Considerando che gli unici Usi Civici presenti nella valle sono quelli in godimento alla popolazione di Arischia, e consistenti nel legnatico e nel pascolo, si consente ad essi naturali di accedere, per esplicitare ciò, con mezzi motorizzati sulle piste esistenti.

Il regolamento di cui al precedente articolo 3, sarà unitario per tutta la valle, fino all'emanazione dello specifico Regolamento del Parco.

### Articolo 8 – Generalità

Le Amministrazioni, si vincolano, a semplice richiesta di una di esse, a valutare la revisione del presente Accordo di Programma, o di parte di esso, che in ogni caso verrà di fatto modificato in base alle indicazioni del Piano del Parco, dei Regolamenti promulgati dall'Ente Parco e del Piano Socio-Economico.

Ognuna di esse Amministrazioni opererà con propri mezzi e secondo proprie progressività sul proprio territorio, seguendo però le linee guida sin qui descritte, e comunque informando preventivamente le altre Amministrazioni delle iniziative che si intendono promuovere e realizzare.



Il presente accordo di programma non incide sulle titolarità delle competenze di ciascuna delle amministrazioni firmatarie, ivi compresa la competenza dell'Ente Parco di rilasciare i necessari nullaosta per l'esecuzione degli interventi ed effettuare il controllo sulle attuazioni, nonché di emanare indirizzi gestionali diversi e/o complementari.

L'Aquila, li 24 maggio 2000.

Per l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Per il Ministero per le Politiche Agricole

Per l'Amministrazione Separata dei Beni Naturali di Arischia